

ALLEGATO "A" AL N. 81768 REP. E AL N. 12078 RACC.

STATUTO

ART. 1 - E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione denominata "**CLUB DEI MASTER DI ABANO**", con sede in Padova, Via Giustiniani n. 2, c/o Pala Fellin - Azienda Ospedaliera di Padova.

La sede potrà essere trasferita per decisione del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea generale.

Detta Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro, nè diretto nè indiretto.

ART. 2 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - L'Associazione ha lo scopo di:

a) creare strumenti di comunicazione sui problemi clinici contingenti; creare un continuo aggiornamento sugli emergenti problemi clinici sulle scoperte scientifiche e sull'approfondimento culturale nell'ambito della Medicina della Riproduzione;

b) promuovere e organizzare eventi formativi e di aggiornamento;

c) contribuire allo studio e allo sviluppo dell'informazione e della ricerca nel campo della Medicina della Riproduzione riunendo nel proprio ambito associativo persone fisiche e giuridiche idonee a contribuire all'attuazione dell'oggetto sociale, stabilendo relazioni con organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali, i quali si interessino o possano essere interessati a tale campo di studio o di intervento;

d) identificare uno strumento di comunicazione per aggiornamenti rapidi attraverso la formazione di un comitato che metta a disposizione di tutti sintesi della letteratura internazionale riguardante la Medicina della Riproduzione;

e) creare momenti di incontro conviviale che uniscano amici appassionati alle stesse materie;

f) effettuare riunioni sociali, ordinarie e straordinarie per la discussione di nuove tematiche nell'ambito della Medicina della Riproduzione;

g) costituire un forum interattivo per lo scambio e la condivisione di idee, proposte ed esperienze;

h) redigere testi, libri di approfondimento in ambito della Medicina e della Biotecnologia.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione può:

- procedere alla formazione professionalizzante nell'ambito della salute e della sanità attraverso corsi appositamente organizzati con specifiche competenze finalizzate alla progettazione, organizzazione e monitoraggio della formazione;

- istituire direttamente borse di studio, premi di studio, o contribuire con erogazioni ad enti pubblici o privati, al fine di procedere alla istituzione mediata di borse di studio a favore di studiosi nel settore della Medicina della

Riproduzione in particolare.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 4 - Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva derivanti dalla gestione di bilancio e da eventuali eccedenze;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da offerte, contribuzioni di privati, di Enti Pubblici, associazioni, persone giuridiche od altri al fine della realizzazione dei suoi fini istituzionali o per scopi particolari ad essi attinenti in ogni caso;
- dal capitale minimo versato;
- dalle quote annuali di iscrizione.

ART. 5 - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo annuale, composto dalla parte finanziaria e dalla parte economica da sottoporre all'esame dell'assemblea degli associati. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione fra i soci di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno accantonati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione.

ASSOCIATI

ART. 6 - Gli associati si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno aderito all'Assemblea Costitutiva dell'Associazione. Sono soci ordinari coloro che, avendone titolo, vengono ammessi dietro loro richiesta con decisione unanime del Consiglio Direttivo. I soci corrisponderanno una quota minima annuale che può' essere variata dall'Assemblea.

- è prevista una quota iniziale minima simbolica per appartenere all'Associazione di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) da versare ogni anno a Febbraio in occasione dell'Assemblea ordinaria.

Al Consiglio Direttivo spetterà il compito di verificare l'idoneità dei requisiti di appartenenza all'Associazione, non solo al momento dell'entrata del socio nell'Associazione ma in ogni momento della vita dello stesso.

ART. 7 - La qualifica di socio può' venir meno:

- per decesso;
- per dimissioni volontarie da comunicarsi al Consiglio Direttivo;
- per morosità prolungata su decisione del Consiglio

Direttivo;

- per mancato rinnovo ogni tre anni dall'iscrizione entro sei mesi dalla scadenza dopo decisione del Consiglio Direttivo;
- per perdita dei requisiti di idoneità per l'appartenenza all'Associazione dopo la decisione del Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione al socio motivando l'esclusione;
- per recesso.

ART. 8 - Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività sociali;
- all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali se maggiorenni.

Oltre alla quota associativa il socio che voglia partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, cui al precedente art. 3, è tenuto a versare un "contributo sociale" per la copertura delle spese da sostenere di volta in volta.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto; pertanto essi partecipano attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerti, mediante la partecipazione attiva alle assemblee a qualsiasi titolo convocate e mediante il versamento delle quote associative.

Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 9 - L'Associazione è Amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sei membri, eletti dall'Assemblea degli Associati. I consiglieri durano in carico tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario/Tesoriere.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente verrà sostituito dal Vicepresidente.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale, almeno una volta all'anno, nonchè' ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo e il piano di attività dell'Associazione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Ha facoltà' di deliberare in caso di necessita' modifiche al bilancio preventivo in corso di esercizio. La convocazione del Consiglio e' fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce.

ASSEMBLEE

ART. 11 - L'Assemblea e' composta da tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria e' convocata annualmente di norma nel mese di

febbraio dal Presidente del Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. In particolare, approva il piano di attività' dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria e' parimenti convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo degli associati. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati non consiglieri o revisori, mediante delega scritta. E' ammesso un massimo di cinque deleghe. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal consigliere più' anziano di età'. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità' delle deleghe e il diritto degli associati a partecipare all' Assemblea e per constatare se l' Assemblea sia stata regolarmente costituita a' sensi di legge.

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti (o rappresentati per delega) almeno la meta' degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Esse deliberano a maggioranza dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 12 - Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri effettivi appartenenti a categorie diverse, eletti dall'Assemblea Ordinaria. Esso elegge tra i propri membri un Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e dura in carica un triennio, come il Consiglio Direttivo. Le riunioni del Collegio sono valide quando sono presenti almeno due membri.

ART. 13 - Modifiche al presente Statuto possono essere proposte all'Assemblea da almeno un decimo degli associati. Il testo delle modifiche deve essere allegato alla convocazione dell' Assemblea ordinaria ove per la loro approvazione e' richiesta una maggioranza pari ad almeno due terzi dei presenti.

ART. 14 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con le modalità previste per le modifiche statutarie. In caso di scioglimento, l'Assemblea che lo ha deliberato, determina anche come avverrà la destinazione del patrimonio dell'Associazione.

F.TO ALBERTO FERLIN

F.TO ANDREA GAROLLA

F.TO RICCARDO SELICE

F.TO ANDREA BORINI

F.TO FILIPPO MARIA UBALDI

F.TO LAURA FRANCESCA RIENZI

F.TO LUCIA DE SANTIS

F.TO PIERGIORGIO APRICO NOTAIO L.S.